

(N. 2261)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **AMIGONI, BATTISTA, CESCHI, DE LUCA** Angelo,
FOCACCIA e CORBELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1957

Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 24 giugno 1923, n. 1395, furono istituiti gli Albi misti per l'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

Il regolamento per l'attuazione della legge precedente, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, stabiliva all'articolo 37, comma 5°, quanto segue:

« Il Consiglio dell'Ordine ... compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettata dalle parti, ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti agli Ordini ».

Successivamente, in relazione al coordinamento delle norme precedenti, con la legge sui rapporti collettivi di lavoro — leggi 3 aprile 1926, n. 563; regio decreto 1 luglio 1926, numero 1130, articolo 10; regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, fu disposto:

a) di separare gli Albi degli ingegneri da quelli degli architetti;

b) di affidare la custodia degli Albi e la disciplina degli iscritti ad una « Giunta » nominata con decreto ministeriale, su proposta delle associazioni sindacali;

c) di affidare alle associazioni sindacali la compilazione triennale della tariffa professionale da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

Poichè le Associazioni erano a carattere provinciale, le tariffe erano da approvarsi con decreto interministeriale, Provincia per Provincia.

In difformità di quanto precedentemente disposto per le tariffe a carattere provinciale, mediante decreto ministeriale dei lavori pubblici 1 dicembre 1932, fu disposta l'adozione della tariffa unica nazionale, che veniva così approvata dallo stesso decreto.

Questa tariffa veniva poi aggiornata mediante il decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, e successivamente modificata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

Allo stato attuale, come è noto, sono in corso presso il Ministero di grazia e giustizia i lavori di due Commissioni nominate dal Ministro Guardasigilli — per l'ordinamento delle due professioni dell'ingegnere e dell'architetto — e si attendono le conclusioni dei lavori medesimi.

Attesa la particolare natura delle nuove norme da statuire sono affiorate varie tendenze nei diversi congressi degli Ordini degli ingegneri e degli architetti e dell'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani, ed è da prevedere molto tempo ancora per il raggiungimento di un accordo e quindi per una decisione.

Intanto vengono sollevate proteste e premure da tutte le organizzazioni sindacali di categoria, nonché dagli Ordini, perchè la tariffa professionale vigente, approvata con legge 2 marzo 1949, sia aggiornata e modificata in funzione del ristabilito clima operante della Nazione.

Le rappresentanze sindacali dell'A.N.I.A.I. hanno già predisposto uno schema di nuova tariffa aggiornato.

All'uopo, dai Consigli nazionali degli ordini degli ingegneri e degli architetti, è stata nominata una Commissione per la presentazione dello schema definitivo della nuova tariffa.

In base alla legge — tuttora vigente — 2 marzo 1949, n. 143, per l'approvazione della nuova tariffa si rende necessaria una nuova legge da approvarsi dalle due sedi del Parlamento, sentiti i Ministeri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e del tesoro.

La procedura è quindi molto lunga trattandosi di materia speciale.

In conseguenza di tale stato di cose, gli Ordini degli ingegneri, quelli degli architetti, e l'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani, hanno formulato istanze perchè, nell'attesa che si provveda all'emanazione della nuova legge sull'ordinamento professionale, si

adotti una procedura sollecita per l'approvazione della nuova tariffa professionale, tenendo presente quanto è stato formulato per la tariffa degli avvocati e dei procuratori, per i quali la tariffa degli onorari e delle indennità ed i criteri per la liquidazione delle spese, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli Ordini.

Con il presente disegno di legge, formato da un unico articolo relativo alla formazione della tariffa per gli ingegneri e per gli architetti, si tende ad accogliere le istanze dei professionisti interessati, promuovendo una procedura simile a quella degli avvocati e dei procuratori, che è semplice, rapida e logica, in quanto la parte tecnica della tariffa viene formulata dalle categorie interessate, attraverso i rispettivi Consigli nazionali degli ordini, affidandosi al Ministero di grazia e giustizia, che per legge istituzionale presiede alla vigilanza sull'esercizio delle libere professioni, l'esame della tariffa stessa, al fine di renderla esecutiva per tutti i committenti pubblici e privati che si avvalgono dell'opera degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti.

Trattandosi però di materia eminentemente sindacale, poichè trattasi di remunerazione di compensi per prestazioni di opere, si è ritenuto che i Consigli nazionali degli ordini delle due categorie dovessero preventivamente sentire le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie interessate.

I proponenti confidano nel benevolo esame e nella sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.